



**COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE  
PROVINCIA DI GENOVA**

--- O ---

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO  
DEL PORTO TURISTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

Approvato con deliberazione C.C. N. 19 del 28/3/2011

Modificato con deliberazioni C.C.:

N. 76 del 19/12/2012

N. 27 del 26/6/2013

N. 09 del 4/2/2014

**Art. 1 Principi generali e definizioni.**

Il presente Regolamento disciplina i servizi relativi alla gestione delle attività del Porto di SANTA MARGHERITA LIGURE e l'uso delle infrastrutture portuali e si applica a tutti i clienti, utilizzatori od occupanti a qualsivoglia titolo, anche temporaneo, del porto, delle porzioni di mare e di terra ad esso relativi e ricadenti nelle aree comprese nella concessione rilasciata al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE in data 16/12/2009 od in aree di proprietà del medesimo Comune.

Per “**Porto**” si intende il compendio, costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in SANTA MARGHERITA LIGURE, meglio descritto ed individuato nell'allegata planimetria cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuale interpretazione del presente Regolamento.

Per “**Cliente**” e “**Utente**” si intende la persona fisica o giuridica a cui, indipendentemente dalla relativa durata, risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, posto auto, gavone, ecc.) o che comunque intende usufruire di prestazioni dell'ambito del Porto, ovvero, in caso di assenza i suoi dipendenti e/o consegnatari.

Per “**imbarcazione**” od “**unità**” si intendono l'imbarcazione o il natante di qualsiasi tipo e propulsione.

Il Comune, nell'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione del Porto, si impegna a rispettare i seguenti principi:

a) *Il principio di uguaglianza*: le regole riguardanti i rapporti fra Utenti e Comune e l'accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione.

b) *Il principio di imparzialità*: il Comune ispira il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

c) *Il principio di partecipazione*: la partecipazione dell'Utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi sia per favorire la collaborazione nei confronti del Comune; l'Utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano.

L'Utente può presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

d) *Il principio di efficacia ed efficienza*: il Comune si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative.

e) *Il principio di informazione agli Utenti*: il Comune deve rendere note agli Utenti le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi.

**Tutti i servizi, le comunicazioni, le informazioni e le istanze potranno essere presentati/ richiesti presso l'Ufficio costituito presso il porto medesimo e definito oltre come "Servizio di accoglienza"**

## **Art. 2 - Categorie delle unità da diporto**

2.1 - Le unità da diporto, ai fini della applicazione del presente Regolamento, sono suddivise nelle seguenti categorie:

categoria A di lunghezza fuori tutto per barche fino a mt. 10

categoria B di lunghezza fuori tutto da mt. 10,01 a mt. 15,0000

categoria C di lunghezza fuori tutto da mt. 15,01 a mt. 20, 0000

categoria D di lunghezza fuori tutto da mt. 20.01, a mt. 25, 0000

categoria E di lunghezza fuori tutto da mt. 25,01 a mt. 30, 0000

categoria F di lunghezza fuori tutto da mt. 30,01 a mt. 38, 0000

categoria G di lunghezza fuori tutto da mt. 38,01 a mt. 45, 0000

categoria H di lunghezza fuori tutto oltre mt. 45,0000

Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, la "lunghezza fuori tutto" è quella risultante dallo specchio acqueo occupato dall'imbarcazione indipendentemente da quanto indicato sulla Licenza di Navigazione e, per i "natanti da diporto", sui documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) o sul certificato di omologazione.

2.2 – Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE , effettuerà, attraverso proprio personale la misurazione del natante onde determinare la effettiva misura del fuori tutto in base alla quale verrà stabilita la categoria di appartenenza. Tale misurazione prevale anche in caso di discordanza con quanto stabilito nella documentazione in possesso del proprietario.

2.3 – Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio con l'assegnatario, i dati comunicati dallo stesso e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla Licenza di navigazione. Qualora permanga la contestazione, l'assegnatario dovrà presentare al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE apposita certificazione, ottenuta a sua cura e spese, da ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto.

2.4 - Le imbarcazioni che comunque, a seguito di accertamento diretto da parte di personale del Comune, risultino eccedenti rispetto la dimensione dichiarata nella domanda di stazionamento, vengono classificate nella categoria di appartenenza come descritta all'art. 2 ai fini dell'assegnazione e del posto ormeggio e del canone.

## **Art. 3 - Assegnazione dei posti barca annuali**

1 - L'assegnazione dei posti barca ha validità annuale, con decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le richieste di assegnazione di posto barca presentate al Comune di SANTA

MARGHERITA LIGURE, saranno trascritte su apposito registro – eventualmente anche di tipo informatico - suddiviso per singole categorie in rigoroso ordine cronologico in base alla data ed all'ora di presentazione . Saranno redatte apposite graduatorie (“liste di attesa”), suddivise in relazione alle dimensioni delle unità; le “liste di attesa” sono “aperte”, nel senso che vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le istanze di assegnazione di posto barca presentate nel corso dell'anno. Le domande di cui al successivo art. 8 non saranno inserite nelle predette liste, in quanto riferite ad ipotesi di cambio di unità e non all'assegnazione di nuovi posti. Per poter permanere nelle suddette liste, coloro che sono compresi nelle “liste di attesa” dovranno comunque darne conferma scritta al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE, entro il 15 dicembre di ogni anno. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

2 - L'assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili, anche a seguito di spostamenti tecnici, necessari alla sicurezza portuale, sarà disposta ai primi in lista di attesa che dimostreranno di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile; coloro che non avranno unità idonee in quanto dimensionalmente più grandi rimarranno in lista di attesa, mentre per i possessori di imbarcazioni più piccole, potrà essere proposto, sempre seguendo l'ordine cronologico delle domande, il posto barca disponibile, dietro l'applicazione però della tariffa corrispondente al posto barca e non alle reali dimensioni dell'imbarcazione

3-I posti barca già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per il corrente anno, a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento di quanto dovuto nei termini appresso descritti.

4-Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di un posto barca, verrà redatto apposito verbale. Contestualmente l'assegnatario sarà cancellato dalle altre “liste di attesa” ove fosse iscritto. Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE comunicherà l'avvenuta assegnazione al richiedente, provvedendo all'invio del relativo contratto, che dovrà essere restituito entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione, debitamente firmato per accettazione (inclusa la sottoscrizione del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE”, che costituisce parte integrante del contratto), unitamente alla ricevuta di pagamento della tariffa, che decorrerà dal giorno dell'assegnazione. In mancanza, entro il predetto termine tassativo, l'assegnatario verrà considerato rinunciatario e cancellato dalla corrispondente “lista di attesa”. Il contratto dovrà essere corredato della apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà e le caratteristiche di individuazione dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione e, per le unità non immatricolate, idonea documentazione dalla quale risultino gli elementi sopracitati). Il rilascio, doloso o colposo, di dati non rispondenti al vero comporterà la decadenza dal diritto di utilizzo del posto barca.

5-Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce. La rinuncia decorre, comunque, dal 01 gennaio dell'anno successivo.

6-Nel caso sopra descritto, qualora il concessionario non provveda a rimuovere l'imbarcazione entro il 31 dicembre Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE potrà rimuovere, a spese dell'assegnatario, l'unità da diporto, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, a spese dell'assegnatario decaduto.

7-L'assegnazione è possibile anche per il richiedente che abbia in uso l'unità da diporto sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca. Gli assegnatari di posto d'ormeggio in forza di contratto di noleggio, secondo la precedente normativa (Regolamento CNAM), manterranno l'assegnazione per l'unità interessata sino alla scadenza del contratto di noleggio.

8-Con il pagamento della tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE contenute nel presente Regolamento. Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla "privacy"). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

#### **Art. 4 - Disciplina dei posti barca destinati alle unità in transito**

4.1 Le imbarcazioni in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con il gestore l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono attendere nell'avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni. Il Comandante della imbarcazione in transito ha l'obbligo di presentarsi, appena possibile, presso il **"Servizio di accoglienza" presente in porto** con i documenti di navigazione, per la registrazione del transito e per il pagamento anticipato della relativa tariffa. La permanenza delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, i 5 (cinque) giorni, nei periodi dal 1 giugno al 31 agosto, sette giorni per gli altri periodi dell'anno. In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

4.2 - Le procedure per l'assegnazione dei posti barca alle unità in transito sono stabilite come segue:

1. L'assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili, anche a seguito di spostamenti tecnici, necessari per la sicurezza portuale, sarà disposta ai primi in lista di attesa che dimostreranno di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile; coloro che non avranno unità idonee in quanto dimensionalmente più grandi rimarranno in lista di attesa, mentre per i possessori di imbarcazioni più piccole, potrà essere proposto il posto barca disponibile, dietro l'applicazione però della tariffa corrispondente al posto barca e non alle reali dimensioni dell'imbarcazione.
2. Le richieste di assegnazione di posto barca presentate al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE, saranno trascritte su apposito registro – anche informatico - suddiviso per singole categorie in rigoroso ordine cronologico in base alla data ed all'ora di presentazione e contenente il tipo di imbarcazione, il nome della proprietà, del capitano la data di arrivo e quella di partenza ed il posto assegnato (questi ultimi saranno indicati una volta che il posto barca sia stato concesso). Saranno pertanto verificate le effettive disponibilità entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta in relazione alle dimensioni delle unità ed ai posti barca al momento disponibili. Verrà quindi informato il richiedente circa la indisponibilità ovvero disponibilità del posto barca con la trasmissione al richiedente, della modulistica di conferma della prenotazione. Questa si intenderà perfezionata unicamente se entro 48 ore verrà il richiedente sottoscrivere la prenotazione per accettazione, corrispondendo la caparra confirmatoria, stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe
3. Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di uno o più posti barca, a cura del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE verrà redatto apposito verbale. Il rilascio, doloso o colposo, di dati non corrispondenti al vero comporterà la decadenza immediata dal diritto di

utilizzo del posto barca ( senza diritto ad alcun rimborso di quanto eventualmente già versato).

4. Con il pagamento della tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE contenute nel presente Regolamento. Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla "privacy"). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE esclusivamente per le previste finalità istituzionali.
5. Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE potrà rimuovere, a spese dell'assegnatario, l'unità da diporto cui sia stato revocato, ai sensi dei precedenti commi, il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona sempre a spese dell'assegnatario decaduto.

#### **Art . 5 Tariffe**

Le tariffe per le unità in sosta e transito sono predisposte ed approvate dal Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE e rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SANTA MARGHERITA LIGURE e del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE, o altri metodi di diffusione compresa la pubblicazione on-line.

Le tariffe per gli Utenti saranno stabilite dal Comune e comunicate all'Autorità Marittima.

#### **Art . 6 Assenza dell'unità stanziale superiore a tre giorni .**

Quando una unità si allontani dal porto per un periodo superiore ai tre giorni, salvo diverso accordo contrattuale con il singolo Utente, il proprietario dell'imbarcazione dovrà preavvertire il Comune Santa Margherita Ligure affinché possa utilizzare il posto barca durante la sua assenza per ormeggio di altre imbarcazioni eventualmente anche in transito. Resta onere dell'assegnatario dell'ormeggio preavvertire il Comune Santa Margherita Ligure almeno 48 ore prima del rientro in porto.

#### **Art. 7 - Occupazione del posto barca assegnato**

7.1 - L'assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

7.2 - Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro di dimensioni analoghe o superiori su indicazione della Direzione del Porto, per motivazioni tecniche e/o in caso di urgenza o sicurezza, senza che ciò costituisca presupposto per un indennizzo all'utente . Il Comune inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità e sicurezza complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare temporaneamente o definitivamente l'ubicazione dei posti di ormeggio

#### **Art. 8 - Cambio di unità e categoria**

##### **8.1 – Cambio di unità**

Il cambio di unità (assegnatario che sostituisce l'unità, anche sulla base di un contratto di "leasing") potrà essere concesso a domanda dell'interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto.

Le domande di cambio barca dovranno pervenire alla Direzione del Porto per essere esaminate, in ordine cronologico di presentazione. Il cambio barca, se autorizzato, sarà, in ogni caso, a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle tariffe in vigore.

L'autorizzazione di cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di banchina o di pontile.

#### 8.2 – Cambio categoria di appartenenza

I titolari di posto barca da oltre cinque anni nella stessa categoria in caso di cambio delle dimensioni dell'imbarcazione saranno di diritto inseriti al primo posto della lista di attesa corrispondente alla categoria della nuova imbarcazione. In caso di pluralità di richieste farà fede l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

### **Art. 9 - Vendita di unità**

9.1 - La vendita totale a terzi delle unità assegnatarie di posto barca non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

9.2 - Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente potrà usufruire del posto barca unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione, debitamente documentata, al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE e previo pagamento del diritto che sarà stabilito nel provvedimento tariffario. Titolare del posto barca rimarrà comunque soltanto il venditore. Contestualmente l'acquirente sarà cancellato dalle "liste di attesa" ove fosse iscritto.

9.3 - Qualora il posto barca venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare il posto finché almeno dodici carati dell'unità rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 6.1.

9.4 - Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca, sempre che ne facciano richiesta al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE entro il 31 Dicembre dell'anno successivo, presentando idonea documentazione ufficiale comprovante il diritto di successione.

9.5 - Nella ipotesi di cui al precedente punto 9.2, trascorsi tre anni dall'acquisto di carati, qualora l'acquirente proceda all'acquisto dei residui 12 carati, egli potrà subentrare nella titolarità della assegnazione del posto di ormeggio ove il titolare venditore rinunci al posto di ormeggio medesimo e previo pagamento del diritto che sarà stabilito nel provvedimento tariffario. Contestualmente sia il venditore che il nuovo assegnatario saranno cancellati dalle "liste di attesa" ove fossero iscritti.

### **Art. 10 Disponibilità dei posti ormeggio**

I posti ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'Utente, dal momento della consegna, ha la disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, fatto salvo l'utilizzo dello stesso in base a quanto meglio stabilito nel precedente articolo 6.

### **Art . 11 Regole d'ormeggio**

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte o anelli predisposti. L'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'Utente, di diametro adeguato, in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Concessionaria; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata ed in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'Utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna imbarcazione a terzi, è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa

Ciascun Utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove. In caso di inosservanza, la Concessionaria potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 4.5.

Ad ogni posto ormeggio può essere di norma attraccata una sola imbarcazione. In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 4.5, salvo che in casi di urgenza verificatisi in concomitanza con manifestazioni nautiche di particolare rilievo si renda necessario - in deroga a quanto sopra descritto- ospitare due imbarcazioni di piccole dimensioni su di un ormeggio destinato ad imbarcazioni di maggiori dimensioni.

### **Art. 12- Servizio Assistenza in porto**

12.1 - Durante l'orario di servizio gli ormeggiatori di banchina del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE restano a disposizione degli utenti del porto.

12.2 – Agli ormeggiatori di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.

12.3 - Per motivi di sicurezza e/o di emergenza gli ormeggiatori sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

12.4 - Nel caso previsto al precedente art. 7, qualora la Direzione del Porto abbia disposto il cambio di posto barca, la manovra dovrà essere eseguita a cura dell'armatore dell'unità con il proprio equipaggio.

Qualora l'unità sia sprovvista di equipaggio e l'armatore si trovi nella impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà eccezionalmente personale incaricato dal Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE a spese e sotto la responsabilità dell'armatore.

12.5 - Gli armatori che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta alla Direzione del Porto, che vi provvederà con propri personale e mezzi, qualora tecnicamente possibile.

Le spese del servizio sono a carico del richiedente.

12.6 – Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi (fatta eccezione per la rottura della catena di ancoraggio, di bitte, anelli di ormeggio e catenarie di proprietà del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE .

12.7 - Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e web cam.

12.8 Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per danni ad attrezzature, cose e/o furti su imbarcazioni stazionanti a qualsiasi titolo nel porto di SANTA MARGHERITA LIGURE (comprese le imbarcazioni in transito).

#### **Art. 13 - Regole d'ormeggio, utilizzo dei posti barca e relative attrezzature**

13.1 - Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori SANTA MARGHERITA LIGURE, nominare un incaricato in sede, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare e tempestivamente aggiornare di ogni variazione.

13.2 - Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate "in andana" e negli spazi assegnati.

Per le sole unità munite di motori fuoribordo aventi particolari caratteristiche potrà essere autorizzato l'ormeggio con la prora rivolta verso la banchina.

#### **Art. 14 - Entrata, uscita e manovre in Porto**

Tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima e di quelle specifiche impartite dall'Autorità Marittima e dalla Concessionaria, anche mediante apposita segnaletica apposta nelle aree di entrata e di uscita dal Porto. Le imbarcazioni dovranno mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi e comunque tale da non provocare onda. Solo le imbarcazioni addette al servizio del Porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicato. Salvo casi di forza maggiore o specifica autorizzazione, è fatto divieto a tutte le imbarcazioni di navigare nell'ambito portuale, ed a meno di 200 metri dall'imboccatura del Porto, con la sola propulsione velica.

#### **Art. 15 - Servizi portuali**

16.1 - compresi nella tariffa:

- predisposizione ormeggi (corpi morti, bitte, ecc.),
- assistenza all'ormeggio con idonei mezzi e personale nell'arco delle 12 ore,
- sorveglianza,
- pulizia specchi acquei portuali.
- fornitura di energia elettrica e di acqua potabile,
- predisposizione per la raccolta dei rifiuti
- installazione terzo ormeggio di prora in caso di necessità ed ove disponibile.

#### **Art. 15 bis – Posteggi per autovetture**

Sono disponibili all'interno del porto di Santa Margherita Ligure dei posteggi per autovetture individuati da apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Tali parcheggi non sono custoditi e il Comune non è in alcun modo responsabile di eventuali danni, furti od incidenti.

I parcheggi sono a disposizione, a pagamento, delle unità ormeggiate in porto sulla base di apposito tariffario definito dalla Giunta Comunale.

L'accesso alla zona portuale può essere effettuato nei limiti e con le modalità stabilite da apposita ordinanza della Capitaneria di porto.

### **Art. 16 – Disponibilità temporanea dei posti barca già assegnati**

Il Comune, per comprovate motivazioni legate ad aspetti turistici e sportivi (manifestazioni, eventi ecc.) si riserva la facoltà di disporre dei posti barca presenti presso il porto anche se assegnati, previo congruo preavviso all'utilizzatore di almeno 15 giorni e comunicando a mezzo di idoneo calendario annuale le manifestazioni programmate.

### **Art. 17- Norme antinquinamento**

17.1 - I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e depositati nei cassonetti di raccolta posizionati in porto seguendo le indicazioni per la raccolta differenziata.

17.2 - Le batterie, gli olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di depositi di accumulo) dovranno essere depositati negli appositi contenitori, previo contatto con gli ormeggiatori in servizio.

Per quanto riguarda in particolare lo smaltimento degli olii esausti essa verrà effettuata presso idoneo punto di raccolta dietro pagamento di un rimborso spese secondo il tariffario ivi affisso .

### **Art. 18 – Norme di comportamento**

18.1 - E' d'obbligo per gli utenti del porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE il rispetto delle seguenti norme di comportamento:

- a) – VELOCITA' : la velocità delle unità nell'ambito dell'approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non dovrà superare quella stabilita con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SANTA MARGHERITA LIGURE;
- b) – ABBANDONO : le unità lasciate in abbandono saranno rimosse d'ufficio con tutte le spese relative a carico dell'utente, secondo la procedura di cui al precedente punto 6;
- c) – PRIMA DELLE ORE 10.00 – DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 – DOPO LE ORE 20.00 è vietato tenere l'unità con i motori accesi se non per necessità immediate di ormeggio e disormeggio;

18.2 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto.

18.3 - La Direzione del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

18.4 - Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

18.5 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.

18.6 - Su tutte le unità munite di motori a benzina dovrà essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi, prima di ogni avviamento del motore ed in seguito ad ogni rifornimento;

18.7 - Tutte le unità all'ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

18.8 - Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette dovranno essere lasciate in banchina raccolte e depositate negli spazi all'uopo disposti.

#### **Art. 19 - Divieti**

19.1 - E' vietato aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili.

19.2 - E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.).

19.3- E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.

19.4 - E' vietato depositare batterie nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori.

19.5 - E' vietato depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti. E' altresì vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarta o nelle vicinanze degli stessi.

19.6- In tutto lo specchio acqueo portuale è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di "tender".

19.7- In tutto l'ambito del porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE è vietato versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco Allegato A alla Legge 31.12.1982, n. 979.

Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE, l'impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.

19.8 - E' vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all'uopo destinati.

#### **Art . 20 Misure da adottare in caso di incendio**

In caso di inizio di incendio a bordo, sia l'equipaggio della imbarcazione colpita sia quello delle imbarcazioni vicine devono fare il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.), il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE che informerà l'Autorità Marittima ed i VV.F. In particolare, l'imbarcazione con fiamme a bordo, deve essere immediatamente isolata a cura del personale della Società e/o del proprietario.

### **Art . 21 Responsabilità ed obblighi dell'Utente**

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle presenti norme , dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE.

L'Utente è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse e dei danni cagionati a terzi e alle strutture portuali ed è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

L'Utente deve obbligatoriamente dotare la propria imbarcazione di idonea copertura assicurativa Kasko e inoltre di copertura assicurativa per i rischi di furto, di atti vandalici e di incendio, riferendosi i rischi di cui sopra oltre che all'imbarcazione anche alle cose immesse dal Cliente nell'imbarcazione.

Il Cliente deve inoltre assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi.

Il testo delle assicurazioni previste nel presente articolo deve essere previamente approvato dalla Società in tutte le sue clausole.

### **Art . 22 Applicazione delle disposizioni**

Il personale del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE è incaricato di verificare l'osservanza delle norme contenute nella presente Disciplina.

L'inosservanza delle presenti norme o delle leggi o dei regolamenti od ordinanze emessi dalle competenti Autorità Marittime, comporta la revoca dell'assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad operare a bordo delle unità ormeggiate o a secco nell'ambito portuale.

### **Art . 23 Limitazione di responsabilità del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE**

Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle previsioni della presente disciplina e non potrà invocare alcuna responsabilità del Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE in caso di violazione della stessa da parte di un altro Utente, diverso dal personale della medesima o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

Il Comune non risponde degli errori commessi dal Cliente o dai suoi addetti o comunque da terzi nelle operazioni di ormeggio che possano arrecare danno alle strutture portuali, alla stessa imbarcazione ed alle sue pertinenze o a terzi. Il Cliente è responsabile in esclusiva della sicurezza dell'imbarcazione in relazione alle modalità con le quali è stata ancorata.

Il Comune in caso di necessità può disporre di sua iniziativa e a sue spese rimborsabili dal Cliente, in mancanza di attivazione dello stesso, il rinforzo degli ormeggi non idonei, oppure può provvedere all'allontanamento dell'imbarcazione.

Il Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, di eventi straordinari di ogni tipo od al di fuori del suo ragionevole controllo - quali ad esempio non esaustivo e senza limitazione alcuna: mareggiate, trombe d'aria, incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, dispute di lavoro, azioni od omissioni di autorità governative, civili e militari, casi di forza maggiore o caso fortuito, ed infortuni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

### **Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali**

Il presente testo del "Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di SANTA MARGHERITA LIGURE" entra in vigore il 01/04/2011, sostituisce tutti i precedenti regolamenti , e con il pagamento della tariffa di ormeggio per l'anno 2011, gli assegnatari formalmente ne accettano tutti gli articoli e tutte le disposizioni contenute.